



## TRIBUNALE DI SCIACCA

<b>TRIBUNALE DI SCIACCA</b> Ufficio Protocollo
29 APR 2020
Prot. N. 87 Int.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA

### **UDIENZE CIVILI TRAMITE “COLLEGAMENTO DA REMOTO” E “TRATTAZIONE SCRITTA”**

**(art. 83, let. f e let. h, D.L. n. 18/2020)**

#### **Protocollo di intesa tra *Tribunale di Sciacca* *Ordine degli Avvocati di Sciacca***

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”;

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” e successive modifiche e integrazioni;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

viste le Linee guida formulate dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte nell'ambito dell'azione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale di Sciacca e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

considerato che il Direttore Generale D.G.S.I.A., in attuazione del citato D.L. n. 11/2020, ha emesso il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Microsoft Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia; Ciò premesso, si conviene quanto segue.

## I

### SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI CON “TRATTAZIONE SCRITTA”

L'art. 83 D.L. n.18/2020 dispone che *“...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”*

Pertanto, si conviene quanto segue:

#### **A. Attività preliminari all'udienza**

- 1) Le udienze civili individuate con separato decreto del Presidente del Tribunale e indicate al seguente punto B si svolgeranno mediante lo scambio di note scritte, cd. “trattazione scritta”, secondo quanto previsto dall'art. 83, lettera h), del D.L. 18/2020; pertanto, i difensori delle parti non devono comparire fisicamente all'udienza e provvederanno, invece, al deposito telematico delle note scritte da considerare alla stregua di deduzioni in udienza. Il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. va adeguatamente adattato alla nuova modalità di gestione e sarà comunque rimesso all'apprezzamento del giudice come previsto dal codice di rito.
- 2) In particolare, il giudice disporrà che l'udienza si svolga con modalità scritta con proprio provvedimento telematico, assegnando un congruo termine